

Costituzione e Corte Costituzionale in tema di obblighi vaccinali

L'art. 1 del Decreto-Legge n. 1 del 2022 (*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*) ha introdotto all'interno del Decreto-Legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76 del 2021, l'art. 4-*quater* (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni) che al comma 1 recita: «Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-*ter*, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter*».

Con la suddetta disposizione, dunque, il Governo ha deciso di introdurre nell'ordinamento, mediante decretazione d'urgenza, l'obbligo vaccinale per chi alla data della pubblicazione del Decreto abbia compiuto il cinquantesimo anno di età oltre che (art. 4-*quater*, comma 3) per coloro «che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022».

Tale previsione va dunque ad estendere l'obbligo vaccinale già previsto, sempre tramite decretazione d'urgenza, per le seguenti categorie: lavoratori del comparto del settore sanitario (D.L. n. 44 del 2021); soggetti che svolgono a qualsiasi titolo attività lavorativa in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (D.L. n. 111 del 2021); personale scolastico, personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie (D.L. n. 172 del 2021).

A tali previsioni si affiancano quelle in tema di introduzione ed estensione dell'obbligo di *greenpass c.d. base* e *super greenpass*, relativamente alle quali si può discutere se debba parlarsi di un obbligo vaccinale *di fatto*.

Così come potrebbe discutersi di altri importanti questioni, tra tutte quella della legittimità del reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza nella materia in oggetto.

Ma ciò su cui ci si vuole invece concentrare in questa sede è, piuttosto, l'individuazione dei presupposti che la Costituzione e la Corte Costituzionale individuano come necessari per la legittimità a monte di un obbligo vaccinale.

L'art. 32 della Costituzione recita:

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

La Costituzione ci dice dunque che:

1. la salute è tutelata all'interno del nostro ordinamento sia come diritto del singolo sia come interesse della collettività;
2. nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge;
3. la legge che imponga un determinato trattamento sanitario non può mai, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Quello di cui al punto 3) è noto come l'*emendamento Moro* ed integra, come rilevato dalla dottrina costituzionalistica, un limite alla discrezionalità del legislatore che, nella sua opera di bilanciamento tra diritto individuale ed interesse collettivo, non può mai travalicarlo.

In altri termini, il limite del rispetto della persona umana appartiene allo zoccolo duro del nostro ordinamento costituzionale: zoccolo che pertanto non può essere eroso.

Proprio con riferimento all'ambito di applicabilità dell'art. 32 Cost. la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha, in plurime occasioni, ribadito che *un vaccino può essere reso obbligatorio solo qualora, tra l'altro, i rischi derivanti dalla somministrazione siano di lieve entità, temporanei e reversibili*.

Si veda, tra le altre, la Sentenza n. 258 del 20 – 23 giugno 1994, con riferimento al tema delle vaccinazioni obbligatorie antiepatite virale B, antipolio, antidifterica ed antitetanica: al punto n. 4 del “considerato in diritto” si afferma che «la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione: a) "se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. sentenza 1990 n. 307); b) se vi sia "la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili"; c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una "equa indennità" in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992). E ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria, la quale "trova applicazione tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva del trattamento o di esecuzione materiale di esso non siano accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla sua natura" (sulla base dei titoli soggettivi di imputazione e con gli effetti risarcitori pieni previsti dall'art. 2043 c.c.: sentenza n. 307/1990 cit.)».

Ancora, nella motivazione della sentenza n. 118 del 18 aprile 1996 della Consulta (punto n. 5 del “considerato in diritto”) si legge che «nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri».

Sempre la Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 21 novembre 2017 – 18 gennaio 2018, nell'affrontare le plurime questioni di legittimità costituzionale del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2017, n. 119, rileva (punto n. 8.2.1. del “considerato in

diritto”): «[...] questa Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)».

Poste dunque in premessa le conclusioni del Giudice Costituzionale, è doveroso andare ad analizzare, oltre alle avvertenze dei foglietti illustrativi reperibili su <https://www.aifa.gov.it/> con riferimento ai quattro prodotti somministrati in Italia (Johnson & Johnson; Moderna; Pfizer; Astra-Zeneca), avvertenze che comprendono anche il rischio morte, altresì i dati ufficiali pubblicati dall’Agenzia del farmaco nel nono “Rapporto A.I.F.A. sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19”: proprio in detto Rapporto si legge che in Italia, su 608 decessi segnalati tra il 27 dicembre 2020 ed il 26 settembre 2021 come legati al vaccino, 16 decessi in 9 mesi sono risultati “correlabili” in senso tecnico alla vaccinazione.

Se ne evince che, in un periodo di 272 giorni, si sono registrati quasi 2 decessi al mese ricollegabili alla vaccinazione (oltre alle ulteriori reazioni avverse segnalate e raccolte dall’A.I.F.A.).

Ora, si tratta di eventi temporanei e reversibili?

La Corte Costituzionale è chiara nel dirci che nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri.

Ciò non può lasciarci indifferenti, dovendo semmai indurci a riflettere, come operatori del diritto e come cittadini, sulla direzione intrapresa dai recenti provvedimenti normativi del Governo.

© Studio Legale Avv. Silvia Cignoli